

Direttive concernenti l'impiego ed il salario dei sacerdoti in cura d'anime

emanate dalla commissione d'amministrazione il 23 novembre 2005, riveduto l'ultima volta il 16 dicembre 2009

Art. 1 Ambito di validità

Le presenti direttive valgono per i parroci, i parroci amministratori, i cappellani ed i vicari (in seguito chiamati sacerdoti) che prestano il proprio servizio nei comuni parrocchiali del Canton Grigioni (in seguito chiamati comuni parrocchiali) ed operano nella cura d'anime.

Le presenti direttive sono intese come raccomandazione per tutti i comuni parrocchiali. Esse sono vincolanti per i comuni parrocchiali che fruiscono di contributi di conguaglio.

L'entità degli incarichi di lavoro per gli incaricati dei comuni che fruiscono di contributi di conguaglio deve essere approvata dalla commissione d'amministrazione della Chiesa cattolica dei Grigioni (in seguito chiamata commissione d'amministrazione).

Tutti i contratti di lavoro e le successive modifiche (sia per i comuni parrocchiali che fruiscono dei contributi di conguaglio, sia per quelli che non ne fruiscono) devono essere approvati dal vicario generale dei Grigioni e dal presidente della commissione d'amministrazione (cfr. art. 4 della convenzione concernente il diritto di elezione dei parroci da parte dei comuni parrocchiali, no. 51 della collezione delle leggi).

Art. 2 Salario base

Il salario base si compone del salario in contanti e del salario in natura.

Art. 3 Salario base per sacerdoti

A contare dal 1° gennaio 2006 si applica una nuova scala dei salari per sacerdoti (annesso). Il salario in contanti per un impiego al 100% ammonta nel 1° anno di servizio a fr. 63'000.- e a fr. 85'800.- nel 20° anno di servizio ed in quelli successivi (compresa la 13^a mensilità).

Art. 4 Salario in natura per sacerdoti

In aggiunta al salario in contanti il sacerdote ha diritto all'abitazione libera, comprese le spese accessorie (riscaldamento, acqua ed energia).

Art. 5 Scala dei salari, raggiungimento degli scatti successivi per anzianità di servizio

Lo scatto successivo per anzianità di servizio si raggiunge di volta in volta dopo l'assolvimento di un anno di servizio. Si tiene conto anche degli anni di servizio prestati al di fuori del Cantone. In caso di anni di servizio prestati al di fuori della diocesi, spetta decidere di volta in volta al comune parrocchiale, risp. alla commissione d'amministrazione dopo aver consultato il vicario generale.

Art. 6 Rincarò

Per quanto concerne il rincarò valgono le stesse norme come decise dal Governo per gli impiegati del Cantone.

Art. 7 Salari dei diaconi e degli assistenti pastorali

In merito ai salari per i diaconi e per le/gli assistenti pastorali decide di volta in volta il comune parrocchiale, risp. la commissione d'amministrazione dopo aver consultato il vicario generale.

Art. 8 Salari delle persone che assolvono gli anni pastorali

Le persone che assolvono gli anni pastorali ricevono di regola nel primo anno il 40% e nel secondo anno il 50% del salario base del primo anno di servizio. In merito alla percentuale d'impiego decide di volta in volta il comune parrocchiale, risp. la commissione d'amministrazione dopo aver consultato il vicario generale.

Art. 9 Entità dell'impiego

L'entità dell'impiego delle persone incaricate della cura d'anime si definisce in una cifra percentuale. Un impiego nella misura del 100% è dato di regola se al sacerdote è affidata la cura di:

- 1 parrocchia con più di 900 persone cattoliche, oppure
 - 2 parrocchie con complessivamente più di 750 persone cattoliche, oppure
 - 3 parrocchie con complessivamente più di 450 persone cattoliche, oppure
 - 4 parrocchie con complessivamente più di 300 persone cattoliche
- e se egli impartisce inoltre, a seconda del numero delle parrocchie, dalle 4 alle 8 lezioni di insegnamento religioso.

Del resto nel calcolo della percentuale d'impiego si tiene conto anche di altri criteri, come p.es. i servizi supplementari negli ospedali, nelle case di soggiorno per anziani, ecc., delle distanze, delle situazioni locali, ecc.

In merito a deroghe e impieghi a tempo parziale decide di volta in volta la commissione d'amministrazione su proposta del dipartimento finanze e dopo aver consultato il vicario generale.

Art. 10 Pagamento del salario durante l'età del pensionamento

Dal salario dei sacerdoti in età di pensionamento (attualmente a partire dal 65° anno d'età) si deduce la rendita minima AVS.

Poiché le rendite (AVS e cassa pensione) sono state finanziate in misura superiore alla metà da parte del datore di lavoro, in caso di sacerdoti attivi dopo il 70° anno d'età e al beneficio di una rendita AVS e di una rendita della cassa pensione, si giustifica un'ulteriore riduzione di salario. Tale riduzione ammonta di volta in volta al 30% del rispettivo salario base. Nel momento in cui si procede a tale riduzione, il sacerdote viene attribuito alla classe di salario corrispondente a 20 anni di servizio (scatto massimo di anzianità di servizio).

Art. 11 Rimborso delle spese

Di regola al sacerdote spetta un importo forfetario annuo per le spese di viaggio, nonché le spese per telefono e porto ed eventuali altri dispendi. Nei comuni parrocchiali che fruiscono dei contributi di conguaglio l'importo forfetario viene determinato d'intesa fra il comune parrocchiale ed il dipartimento finanze.

Art. 12 Vacanze, perfezionamento e aggiornamento, assicurazioni sociali, previdenza professionale

A tale proposito si rimanda al contratto normale di lavoro fra il comune parrocchiale ed il sacerdote in cura d'anime (collezione delle leggi, no. 53).

Disposizioni transitorie

Art. 13 Garanzia della retribuzione precedente

Ai sacerdoti in attività che al 1° gennaio 2006 non hanno ancora raggiunto il 70° anno d'età si concede la garanzia della retribuzione precedente. Qualora in base alla nuova scala dei salari risultasse un peggioramento delle condizioni salariali, essi vengono attribuiti a partire dal 1° gennaio 2006 allo scatto d'anzianità corrispondente al 9° anno di servizio.

Eventuali indennità supplementari di qualsiasi natura concesse finora vengono conteggiate e compensate con i nuovi scatti per anzianità di servizio. La base per il conteggio è data dall'ultimo salario base di fr. 69'000.- prima dell'introduzione degli scatti d'anzianità di servizio.

Art. 14 Adeguamento al massimo salariale

Sacerdoti che al momento attuale hanno prestato 19 o più anni di servizio vengono attribuiti al 1° gennaio 2006 allo scatto d'anzianità corrispondente

all'11° anno di servizio. La differenza fino al massimo salariale viene adeguata in 4 scatti annuali del 25% ciascuno.

Art. 15 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

Annesso: Scala dei salari 2010

	<i>Salario in contanti al mese</i>	<i>Salario in contanti all'anno</i>
1° anno di servizio	5'424	65'096
2° anno di servizio	5'528	66'336
3° anno di servizio	5'631	67'576
4° anno di servizio	5'734	68'816
5° anno di servizio	5'838	70'055
6° anno di servizio	5'941	71'296
7° anno di servizio	6'044	72'536
8° anno di servizio	6'148	73'775
9° anno di servizio	6'251	75'016
10° anno di servizio	6'354	76'255
11 anno di servizio	6'458	77'495
12 anno di servizio	6'561	78'736
13 anno di servizio	6'664	79'975
14 anno di servizio	6'768	81'215
15 anno di servizio	6'871	82'455
16 anno di servizio	6'974	83'695
17 anno di servizio	7'078	84'935
18 anno di servizio	7'181	86'175
19 anno di servizio	7'284	87'415
20 anno di servizio	7'388	88'654
<hr/>		
Ultra 65enni con rendita CP rimandata, salario massimo		88'654
dedotta la rendita minima AVS		-13'680
salario determinante		74'974
<hr/>		
Beneficiari della rendita CP, salario massimo		88'654
dedotta la rendita minima AVS	13'680	
dedotto il 30% del salario massimo	26'596	-40'276
salario determinante		48'378